

Accordo collettivo nazionale per il rinnovo del CCNL, Industria Alimentare del 5 febbraio 2016

Tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, rappresentate rispettivamente da Roberto Benaglia, Giovanni Mininni e Stefano Mantegazza e la Delegazione trattante di Fai, Flai e Uila

E

Mineracqua – Federazione Italiana delle Industrie delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, rappresentata da Ettore Fortuna.

Considerato che

1. Le parti riconoscono il valore ed il ruolo delle relazioni sindacali, vieppiù nella situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando
2. In questa situazione di emergenza il sistema delle relazioni sindacali in essere, per l'impegno dei lavoratori, la responsabilità sociale delle imprese e l'azione di tutela delle OOSS dei lavoratori hanno permesso di governare processi produttivi complessi tutelando il reddito dei lavoratori anche utilizzando ammortizzatori sociali.
3. Il futuro economico e sociale appare profondamente incerto per l'impossibilità di valutare compiutamente le trasformazioni organizzative e sociali che l'emergenza sanitaria necessariamente apporterà all'economia, alle dinamiche sociali e alle abitudini individuali, che condizionano fortemente i consumi di acqua minerale.
4. Il contratto collettivo nazionale è lo strumento principale per assolvere alle reciproche responsabilità ed aspettative a partire dal rinnovo del CCNL in corso che deve proseguire ritrovando l'unità dei vari componenti dell'Industria alimentare.
5. Il comparto delle acque minerali ha una sua peculiarità sia sotto il profilo del mercato, sia della esposizione ad un processo continuo di normazione europea, statale, ministeriale, regionale.

Anche per fornire risposte certe e immediate alle necessità sopra rappresentate

Le Parti concordano:

1. Considerata la specificità del settore delle acque minerali viene istituito l'Osservatorio Legislativo Acque Minerali – OLAM (allegato).
2. In considerazione delle prerogative e delle specificità dell'Industria delle acque minerali, fatta presente la necessità di riportare la previsione di cui all'art. 30 del CCNL alla applicabilità concreta sui luoghi di lavoro, nell'interesse dell'impresa e dei singoli lavoratori, il tutto in adesione con lo spirito e la lettera del CCNL, le OO.SS. dei lavoratori riconoscono l'importanza di ribadire la normativa contrattuale al fine di una sua concreta e puntuale applicazione.

sch

AB

Le OO.SS., pertanto, si impegnano ad affrontare nel confronto con tutti i settori dell'Industria alimentare al tavolo unitario di rinnovo del CCNL questo tema, anche al fine di esaminare una formulazione che consenta una gestione rapida e tempestiva del ricorso alla flessibilità per soddisfare le richieste del mercato.


3. Nel mese di maggio e con decorrenza 1 dicembre 2019 verrà riconosciuto un incremento retributivo a parametro 137 di €21,43 lordi, riparametrati come da tabelle allegate, pari all'incremento di 1 punto percentuale della retribuzione ai sensi della dichiarazione comune dell'art.51 del Ccnl Industria alimentare. Gli arretrati (6 quote di incremento) verranno così erogati:
 - a. 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di Maggio 2020;
 - b. 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità Giugno 2020,
 - c. 1 quota di incremento arretrato in aggiunta alla mensilità di Agosto 2020.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la corresponsione di quanto pattuito, sono assolti gli incrementi retribuitivi per l'intero anno 2020.

4. Considerato il valore sociale del Welfare le Parti convengono che, impregiudicata ogni soluzione negoziale in materia di Welfare contrattuale, la decorrenza prevista nell'allegato "Bilateralità di settore" del 1 giugno 2020 per il finanziamento al Fondo FASA da parte dei lavoratori è posticipata al 1 gennaio 2021. Analogamente viene prorogata al 31 dicembre 2020 la data del 31 dicembre 2019 prevista all'ultimo comma del medesimo allegato.
5. Le OO.SS. dei lavoratori si impegnano a revocare, con effetto immediato, il preannunciato stato di agitazione con blocco degli straordinari delle flessibilità contrattuali e delle prestazioni aggiuntive, e ad astenersi fino al 31 dicembre 2020 da analoghe forme di agitazione sui punti 3 e 4 qui riportati.

Roma, 12 maggio 2020

Fai-Cisl
Roberto Benaglia




Flai-Cgil
Giovanni Mininni



Uila-Uil
Stegano Mantegazza



Mineracqua
Ettore Fortuna



Allegato all'accordo 6 maggio 2020: minimi tabellari mensili

Liv.	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2019 €	Aumenti dal 1/12/2019 €	Nuovi minimi dal 1/12/2019 €
IS	230	2.336,03	35,98	2.372,01
I	200	2.031,31	31,28	2.062,59
2	165	1.675,86	25,81	1.701,67
3A	145	1.472,72	22,68	1.495,40
3	130	1.320,39	20,34	1.340,73
4	120	1.218,80	18,77	1.237,57
5	110	1.117,25	17,21	1.134,46
6	100	1.015,69	15,64	1.031,33

Viaggiatori o piazzisti

Liv.	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2019 €	Aumenti dal 1/12/2019 €	Nuovi minimi dal 1/12/2019 €
I	165	1.675,86	25,81	1701,67
II	130	1.320,39	20,33	1340,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]